



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TOIC82700B
Strada Ponte Picca, 2 - 10070 CORIO (TO)
Tel. 011/9290426 E-MAIL toic82700b@istruzione.it

REGOLAMENTO ESAMI DI STATO

CONCLUSIVI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

CAPITOLO PRIMO

Requisiti di ammissione/ non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

CAPITOLO SECONDO: VALUTAZIONE

- 2.1 Criteri per la formulazione del voto di ammissione all'esame
- 2.2 Regole generali di applicazione degli arrotondamenti
- 2.3. Criteri/indicatori per la valutazione dell'elaborato
- 2.4 Determinazione del voto della prova finale
- 2.5 Modalità per l'attribuzione della valutazione finale
- 2.6 Modalità di attribuzione della lode
- 2.7 Certificazione delle competenze
- 2.8 Modalità di pubblicazione degli esiti

CAPITOLO TERZO: PROVA D'ESAME

- 3.1. La prova d'esame
- 3.2 Criteri di elaborazione dell'elaborato
- 3.3 Svolgimento della prova
- 3.4 Casi particolari: modalità di effettuazione della prova in modalità remota

INTRODUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteria orientativi per gli esami di licenza media;*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;*

D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210);*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997;*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali;*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia;*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato;*

D.P.R. n. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191);*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado;*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente;*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 *“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*. *Indicazioni operative*;

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013*;

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti*;

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi*;

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*;

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*;

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*;

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze*;

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*;

ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021*;

NOTA MI n.349 del 05/03/2021 *Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”*.

CAPITOLO PRIMO

REQUISITI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

I **requisiti di ammissione all'esame** sono quelli di cui alla normativa vigente nonché quelli di cui all'art. 2 dell'O.M. 52/2021

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (Regolamento deroghe assenze per validità anno scolastico scuola secondaria di primo grado approvato con delibera n. 32/2019 dal Collegio docenti del 18 dicembre 2019), anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- non costituisce requisito di ammissione l'esito delle prove INVALSI.

In ottemperanza al D.Lgs n. 62 del 13/4/2017 e successive applicazioni, il consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire al candidato un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con giudizio motivato e verbalizzato, per la **non ammissione all'Esame di Stato** (art. 2 c. 2 O. M. n. 52 del 3 marzo 2021):

- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in non meno di quattro discipline. Nel motivato giudizio di non ammissione i Consigli di Classe, valuteranno ulteriormente i seguenti criteri: partecipazione, senso di responsabilità, interesse, impegno, autonomia, originalità, spirito di iniziativa, capacità relazionali, socializzazione, rispetto delle regole, organizzazione del lavoro e dei miglioramenti raggiunti rispetto ai livelli di partenza.

CAPITOLO SECONDO VALUTAZIONE

2.1 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame tenendo conto del percorso dell'alunno e dei risultati di fine anno relativi ai tre anni di scuola secondaria di primo grado.

2.2 Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno." (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5).

In assenza di valutazioni insufficienti il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in difetto o in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50 come da esempio di seguito riportato:

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 6
- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 7

In presenza di una o più discipline con esito insufficiente il voto di ammissione all'esame sarà arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza come da esempio di seguito riportato:

- media finale di 6,9 voto di ammissione all'esame 6

2.3 CRITERI/INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELL'ESAME

La valutazione dell'esame avverrà sulla base degli indicatori e dei descrittori individuati durante la riunione preliminare agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione del 19 giugno 2021.

2.4 DETERMINAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA FINALE

Il **voto finale della Prova d'Esame** (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori.

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,49 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

Sulla base del voto finale verrà formulato il relativo **giudizio**.

2.5 MODALITÀ PER L' ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

Il candidato consegue il diploma conclusivo nel primo ciclo di istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei/decimi.

La valutazione finale dell'alunno, così come indicato dall'O.M. 52 art.4 c. 2 sarà espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'elaborato espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di classe sulla base dei criteri/indicatori individuati durante la riunione preliminare agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

2.6 ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'O.M. n.52 sulla base dei criteri della discrezionalità e dell'unanimità la Commissione, valuterà la possibilità di attribuire la lode ai candidati la cui valutazione finale è espressa con la votazione di dieci decimi (10/10).

2.7 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze verrà redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe e sarà rilasciata ai candidati che superano l'esame di Stato, (ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista). Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

2.8 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'O.M. n.52 al termine delle operazioni l'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, sarà pubblicato:

- tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione.
- distintamente per ciascuna classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame.

Per i candidati con disabilità certificata e con disturbi specifici nel diploma e nei tabelloni affissi all'albo non sarà fatta menzione delle eventuali diverse modalità di svolgimento degli esami.

CAPITOLO TERZO PROVA D'ESAME

3.1 LA PROVA D'ESAME

La prova d'esame così come da O.M.52 e da nota 349 consisterà in una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato inerente una tematica assegnata dal Consiglio di classe entro il 07/05/2021 e condivisa con il candidato.

Per *l'assegnazione dell'elaborato* il Consiglio di classe terrà conto:

- delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza del candidato;
- delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal candidato nell'ambito del percorso di studi e nei contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova d'esame, entro i limiti temporali previsti per il colloquio (20 minuti), la Commissione accerterà il livello di padronanza:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per quanto riguarda i candidati certificati ai sensi della L.104, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato, e il Consiglio di classe assegnerà la tematica e le relative modalità di svolgimento della prova orale insieme al docente di sostegno.

Per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento, il Consiglio di classe, definirà l'elaborato e la prova orale sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre sarà assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi qualora già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

3.2 CRITERI DI ELABORAZIONE DELL'ELABORATO

L'elaborato consiste in un prodotto originale, può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Si definiscono le sotto riportate **tipologie di elaborato** in relazione a ciascuna delle quali si individuano le relative caratteristiche.

TESTO SCRITTO - Inizierà con una mappa che poi verrà utilizzata per l'esposizione. La lunghezza dello stesso dovrà essere compresa tra un minimo di 10 pagine ed un massimo di 12; il carattere da utilizzare sarà ARIAL, dimensione 12, interlinea 1,5. Sono esclusi dal conteggio delle pagine la copertina, la mappa iniziale e l'eventuale indice.

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE - La lunghezza del lavoro dovrà essere compresa fra un minimo di 10 e un massimo di 12 slides (esclusi eventuali copertina, mappa e indice) e non dovrà contenere alcun file multimediale (video/audio).

MAPPA/INSIEME DI MAPPE - Nel caso si dovesse trattare di un insieme di mappe il numero dovrà essere compreso fra un minimo di 2 e un massimo di 4.

FILMATO - La lunghezza del filmato dovrà essere compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 5 minuti (non potranno essere presentati video di Youtube o di altri siti). Il filmato sarà inviato attraverso la condivisione di un link che dovrà portare al video, preferibilmente in formato .mp4 e obbligatoriamente messo in condivisione sul Drive di G Suite e scaricabile. Tutte le tipologie di elaborato dovranno essere prodotte in modo originale dall'allievo.

PRODUZIONE ARTISTICA (cartellone esplicativo 50x70 o 100x70; book fotografico e/o disegni; plastico tridimensionale)

Si dovrà prediligere, per lo sviluppo delle tematiche, la scelta di argomenti svolti durante l'anno scolastico. Qualora il candidato, decidesse di utilizzare argomenti non trattati, gli stessi potranno essere inseriti, a patto che siano funzionali alla dimostrazione del possesso delle competenze oggetto di valutazione. Nel caso in cui ci fosse difficoltà a collegare una disciplina all'interno del percorso, questa verrà trattata a parte all'interno dell'elaborato, fermo restando che il **tempo massimo** per la discussione dovrà essere di **venti minuti**. Qualora non trattata il docente della materia porrà al candidato delle domande per accertare le conoscenze e le competenze di quest'ultimo in riferimento alla stessa.

Per i candidati certificati ai sensi della L.104, la realizzazione dell'elaborato sarà curata dal docente di sostegno con la collaborazione di tutto il Consiglio di classe.

L'elaborato **dovrà essere consegnato dal candidato** entro il 07/06/2021 in modalità telematica per quanto concerne la presentazione multimediale, oltre che nel formato PowerPoint, e dovrà obbligatoriamente essere consegnata una copia in PDF.

3.3. SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Salvo diverse disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame da parte del Ministero, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento dello svolgimento della prova orale è affidato al Presidente nella persona del Dirigente scolastico. In caso di sua assenza per giustificati motivi, al coordinatore di classe.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

3.4 CASI PARTICOLARI: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 dell'O.M. n.52 la prova d'esame sarà effettuata in videoconferenza su piattaforma G-Suite nel caso in cui:

- un candidato sia degente in luogo di cura od ospedale;
- un candidato inoltri al Dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea documentazione, in quanto impossibilitato a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame;
- disposizioni legislative legate alle condizioni epidemiologiche ne dispongano lo svolgimento in remoto;
- nel caso in cui il Dirigente scolastico o il presidente prima dell'inizio o nel corso della sessione d'esame ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
- uno o più commissari d'esame o candidati (per i soli interessati) siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.